



Studio Mantovani & Associati s.s.
*Consulenza Aziendale
 Commerciale e tributaria*

Partners:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professionisti collaboratori:
Arvetti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lapietra D.ssa Filomena
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email: stumant@mantovaniassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
 per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - *Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;*
 - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - **Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;**
 - **Servizi amministrativi;**
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2015 n. 46

ACCONTO IVA 2015



Si ricorda che il prossimo **28 dicembre 2015** scade il termine per il versamento dell'acconto I.V.A. relativo all'anno 2015 che deve essere calcolato secondo i seguenti metodi:

○ **Metodo storico**

L'**ACCONTO** è pari all'**88%** del debito IVA (non versamento IVA), relativo:

- Al mese di dicembre 2014 per i contribuenti mensili;
- All'ultimo trimestre 2014 per i contribuenti trimestrali

senza tenere conto dell'acconto 2014 versato (metodo storico).

Oltre al metodo storico sopra illustrato, il contribuente ha facoltà di optare (se risulta più conveniente) per uno dei seguenti ulteriori metodi:

○ **Metodo previsionale**

Con tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare:

- per il mese di Dicembre 2015 per i contribuenti mensili o
- per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.

Tale metodo risulterà chiaramente conveniente se di importo inferiore al calcolo con il metodo storico di cui al paragrafo precedente.

Lo studio ricorda alle aziende clienti il **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto dovuto risulti poi **inferiore all'imposta definitivamente liquidata**.

○ **Metodo delle operazioni effettuate**

Tale metodo è stato introdotto per adeguare la disciplina dell'acconto IVA alle normative comunitarie.

Con questo criterio, l'acconto è **pari al 100%** (non 88%) dell'IVA risultante da una liquidazione parziale, effettuata considerando le **operazioni attive effettuate** fino al **20 dicembre 2015**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le fatture di vendita, e le **operazioni passive registrate** sino a tale data.

N.B.: la suddetta liquidazione, **se adottata**, deve essere annotata sui registri IVA anche se emerge un eventuale credito, che consente al contribuente di non effettuare il versamento.

Data la complessità ed il rischio dei suddetti metodi alternativi si consiglia l'adozione del metodo storico, salvo particolari necessità e/o mutate situazioni.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'acconto deve essere versato, **senza possibilità di rateazione**, utilizzando il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti.

I codici tributo previsti sono:

- **6013** per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile;
- **6035** per i contribuenti trimestrali (*senza calcolare la maggiorazione dell'1%*)

MUTAMENTI DEL VOLUME D'AFFARI

Se in conseguenza a variazioni del volume d'affari sono cambiati (rispetto al precedente anno), i termini per il versamento dell'imposta (da mensile a trimestrale o viceversa), il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

- **Contribuente trimestrale nel 2014 passato mensile nel 2015:** l'acconto è pari ad un terzo dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dell'anno 2014;
- **Contribuente mensile nel 2014 passato trimestrale nel 2015:** l'acconto è pari alla somma dell'imposta dovuta negli ultimi tre mesi dell'anno 2014.

Il tutto con le avvertenze già viste sopra.



Lo studio invia gli F24 calcolati col metodo storico sulla base delle dichiarazioni IVA annuali 2014.

E' sempre opportuno un controllo, dell'importo calcolato, con la liquidazione IVA risultante dai registri contabili.

Qualora la situazione 2015 si scosti sensibilmente dal 2014, lo studio è a disposizione per i dovuti ed opportuni ricalcoli.

VERSAMENTO MINIMO ED ESCLUSIONI

Principali esclusioni:

- Se di ammontare inferiore ad **€ 103,29**;
- Se la base di riferimento è a credito (storico 2014 o presunto 2015);
- Se il contribuente ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2015;
- Se ha cessato l'attività prima del 30/11/2015 se mensile o 30/09/2015 se trimestrale;
- Se si effettuano attività di spettacolo;
- Se si sono registrate solo operazioni esenti o non imponibili nel corso dell'anno;
- Se i soggetti si sono estinti per fusione propria o per incorporazione, qualora l'estinzione abbia effetto entro il 30/11/15 se contribuente mensile o entro il 30/09/15 se trimestrale;
- soggetti produttori agricoli in regime semplificato ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario di cui L. n. 398/91;
- soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2015 (L. 388/2000);
- soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 D.L. n.98/2011 "nuovi minimi");
- soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2015 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n.398/91;
- soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2015 (così detti "ex minimi");
- soggetti che adottano il nuovo regime forfetario (Legge 190/2014 art.1 commi da 54 a 89) con decorrenza 2015;

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it